

CONTENZIOSO

Processo tributario: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, l'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) (cd. **Decreto Ristori**), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle **udienze, anche da remoto**, nel processo tributario.

Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le **controversie tributarie** fissate per la trattazione in pubblica udienza passano **in decisione sulla base degli atti**, a meno che almeno una delle parti non **insista per la discussione, con apposita istanza** da notificare alle altre parti costituite e da depositare **almeno due giorni liberi prima** della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo **svolgimento delle udienze** potrà avvenire con **modalità telematiche**, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante **decreto motivato** da comunicarsi **almeno cinque giorni prima** della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Come previsto dall'[articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#), a seguito dei pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, è stato finalmente emesso il **decreto direttoriale n. RR 46 dell'11 novembre scorso**, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento delle **udienze da remoto** nel processo tributario.

Innanzitutto, è stato precisato che, almeno in fase di prima attuazione, il **programma informatico** prescelto per lo svolgimento delle udienze da remoto è **Skype for Business**. In ogni caso, il collegamento da remoto dovrà essere effettuato «*tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'Economia e delle Finanze*», affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il **Sigit** per il processo

telematico.

Ai fini dello **svolgimento delle udienze** con modalità telematiche, è previsto che la partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un **collegamento audiovisivo da remoto** con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone collegate e la **possibilità di udire** quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

La **decisione del Presidente** di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'[articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#).

Prima dell'udienza, sempre a mezzo pec, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia alle parti una **seconda comunicazione contenente il link** per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale *link* comporta il **trattamento dei dati personali** come da informativa ai sensi degli **articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**.

Il **link** è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

In caso di **mancato funzionamento** del collegamento da remoto, il Presidente **sospende l'udienza** e, nel caso in cui sia **impossibile** ripristinare il collegamento, **rinvia la stessa** disponendo che ne venga data comunicazione alle parti a mezzo pec.

Con riferimento al **verbale di udienza**, si chiarisce che questo viene redatto come **documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale** dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. Qualora **non sia possibile** procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale **sottoscritto con firma autografa** e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Nel caso dei **contribuenti privi di assistenza tecnica** (è il caso delle controversie di valore fino a 3.000 euro), con [circolare n. 1/DF del 4.07.2019](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva già chiarito che il **collegamento audiovisivo** presso il **domicilio del contribuente** che si difende personalmente può essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le **modalità telematiche** nel processo tributario.

Nella medesima **circolare** si era altresì precisato che resta ferma la possibilità per il difensore di dichiarare che nel **collegamento audiovisivo** presso il suo domicilio *web* risulti **presente anche il contribuente** da lui difeso (circostanza, evidentemente, irrealizzabile in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19).

Da ultimo, appare ormai evidente come l'implementazione del collegamento da remoto **non prenderà avvio contemporaneamente** in tutte le commissioni tributarie presenti sul **territorio nazionale**, essendo peraltro prevista la possibilità che, anche all'interno di una stessa

commissione, **solo una parte delle udienze** pubbliche e in camere di consiglio siano celebrate con **modalità telematiche**.

L'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) precisa infatti che le udienze e le camere di consiglio possano svolgersi anche **solo “parzialmente” da remoto**, dovendosi tener conto delle **dotazioni informatiche** della giustizia tributaria e dei **limiti delle risorse tecniche e finanziarie** disponibili; sicché, ad oggi, la celebrazione delle **udienze con modalità telematiche** sull'intero territorio nazionale resta una **chimera**.